

IL FORO NAPOLETANO

Anno IX n. 2 Maggio-Agosto 2020

Nuova serie



Edizioni Scientifiche Italiane

Il Foro Napoletano

Dialoghi tra la dottrina e la giurisprudenza locale, nazionale ed europea, pubblicazione quadrimestrale edita con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» e della Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino.

Il Foro napoletano

Rivista quadrimestrale

Coordinamento

Antonio Blandini, Salvatore Boccagna, Marco Esposito, Giuseppe Ferraro, Stefano Fiorentino, Giovanni Perlingieri, Angelo Scala, Elisa Scotti.

Comitato di Direzione

Salvatore Aceto di Capriglia, Ernesto Aghina, Antonello Ardituro, Francesco Astone, Roberto Bocchini, Consiglia Botta, Clelia Buccico, Edmondo Cacace, Ciro Caccavale, Gian Paolo Califano, Vincenzo Maria Cesàro, Paola Chirulli, Antonia Maria Ciocia, Oriana Clarizia, Alfredo Contieri, Giovanna D'Alfonso, Giovanni De Cristofaro, Francesco De Falco, Giuseppe della Pietra, Luca Della Ragione, Francesco Di Ciommo, Lucia Di Costanzo, Gaetano Di Martino, Daniela Di Sabato, Alessia Fachechi, Andrea Federico, Pasquale Femia, Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez, Edoardo Ferrante, Fabio Ferraro, Maria Vittoria Foschini, Nunzio Fragiasso, Ida Frongillo, Lucilla Gatt, Massimo Gazzara, Antonio Gialanella, Rosaria Giampetraglia, Luigi Giordano, Stefania Giova, Matteo Gnes, Ugo Grassi, Raffaele Greco, Paolo Lazzara, Andrea Lepore, Fiorenzo Liguori, Maria Laura Maddalena, Raffaello Magi, Tommaso Maglione, Vincenzo Maiello, Stefano Manacorda, Barbara Marucci, Sergio Marullo di Condojanni, Antonio Maria Marzocco, Antonio Merone, Enrico Minervini, Salvatore Monticelli, Sergio Occhionero, Vincenzo Pappa Monteforte, Carolina Perlingieri, Giovanna Petrillo, Raffaele Picaro, Gian Maria Piccinelli, Luca Pisani, Paolo Pittori, Federico Putaturo, Rolando Quadri, Adelaide Quaranta, Andrea Rallo, Giuseppe Recinto, Francesco Rossi, Domenico Giovanni Ruggiero, Giovanni Russo, Francesco Sbordone, Anna Scotti, Michael Sciascia, Chiara Tenella Sillani, Francesco Todisco, Cristina Vano, Carlo Venditti, Camillo Verde, Roberto Virzo, Francesco Giacomo Viterbo, Domenico Zeuli, Sergio Zeuli.

Comitato Editoriale

Andrea Abbagnano, Erica Adamo, Roberta Alfano, Domenico Ardolino, Raffaele Aveta, Sonia Tullia Barbaro, Raffaele Basile, Antonella Batà, Giovanni Berti de Marinis, Alessandro Biamonte, Giorgia Biferali, Rita Bronzo, Iliaria Amelia Caggiano, Antonio Cilento, Luciana D'Acunto, Menita De Flora, Silvia de Marco, Valeria De Oto, Stefano Deplano, Antonio di Biase, Michele Di Fiore, Francesca Di Lella, Marco Di Lullo, Giuseppe Doria, Maria Epifania, Marcello Fattore, Gianluca Gentile, Chiara Ghionni Crivelli Visconti, Paolo Ghionni Crivelli Visconti, Virginia Giusti, Mario Griffo, Margherita Interlandi, Roberta Landi, Cristiana Lauri, Giuseppe Liccardo, Rita Lombardi, Margherita Magaldi, Francesco Maiello, Roberta Marino, Giuditta Merone, Alessia Mignozzi, Antonella Miletta, Antonio Nappi, Maria Pia Nastri, Giuseppe Maria Palmieri, Salvatore Parente, Immacolata Prisco, Francesco Rinaldi, Marianna Rinaldo, Marina Romano, Talita Rossi, Paola Chiara Ruggieri, Domenico Russo, Barbara Salvatore, Gennaro Santorelli, Dario Scarpa, Irma Sasso, Raffaella Scotti, Francesco Scutiero, Riccardo Sgobbo, Enrico Soprano, Francesco Torchia, Tommaso Maria Ubertazzi, Valeria Verde, Mariacristina Zarro, Sara Zuccarino, Ezio Maria Zuppari.

Osservatorio

Antonio Areniello, Francesco Caia, Eduardo Campese, Geremia Casaburi, Nello Caserta, Barbara Cavallo, Fabrizio Ciccone, Edoardo Cilenti, Massimo Cimmino, Stefano Cimmino, Marina Comenale Pinto, Mauro Criscuolo, Giuliano Cuomo, Corrado D'Ambrosio, Giampiero De Cesare, Stanislao De Matteis, Gaetano Di Giovine, Giuseppe Dongiacomo, Diomede Falconio, Francesco Graziano, Paolo Guida, Giancarlo Iaccarino, Marco Krogh, Pasquale, Piero Lupi, Macchiarelli, Arturo Umberto Meo, Giancarlo Montedoro, Carla Musella, Michele Nastri, Andrea Penta, Enrico Quaranta, Francesca Rinaldi, Carmine Romano, Raffaele Sabato, Stefano Santangelo, Raffaele Sdino.

Comitato esterno di valutazione

Ferruccio Auletta, Giuliano Balbi, Angelo Barba, Vincenzo Barba, Mirzia Bianca, Roberto Calvo, Ernesto Capobianco, Felice Casucci, Antonio Cavaliere, Alessandro Ciatti, Alfredo Contieri, Astolfo Di Amato, Settimio Di Salvo, Guido Clemente Di San Luca, Antonio Estella de Noriega, Angelo Federico, Fiorenzo Festi, Giampaolo Frezza, Tommaso Edoardo Frosini, Stefan Grundmann, Manlio Ingrosso, Marcello Maggiolo, Maria Rosaria Maugeri, Sergio Moccia, Mario Nussi, Mauro Orlandi, Gianmaria Palmieri, Ferdinando Parente, Stefano Polidori, Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Paolo Piscitello, Giuseppe Riccio, Geremia Romano, Massimo Rubino De Ritis, Aldo Sandulli, Renato Santagata De Castro, Giancarlo Scalese, Antonio Sciaudone, Claudio Scognamiglio, Pietro Sirena, Giuseppe Tesoro.

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4586/94. Responsabile Maria Rosaria Scotti

I lavori pubblicati in questo numero sono di: E. ANFUSO, dottore in giurisprudenza; G. BIFERRALI, ric. Univ. Roma Tre; S. BOCCAGNA, ord. Univ. Napoli «Federico II»; C. CICERO, ord. Univ. Cagliari; B. CONCAS, dottore in giurisprudenza; D. DI SABATO, ord. Univ. Campania «Luigi Vanvitelli»; C. IORIO, dottoranda di ricerca Univ. Macerata; A. LACATENA, dottore di ricerca; C. LAURI, dottore di ricerca; F. MEGLIO, dottore di ricerca; F. OTTOMBRINO, dottorando; G.M. PALMIERI, ric. Univ. Giustino Fortunato; E. SCOTTI, ass. Univ. Macerata; F. TRUBIANI, dottore di ricerca; G. ZARRA, ric. Univ. Napoli «Federico II»;

Responsabili della redazione: Oriana Clarizia, Alessia Fachechi, Andrea Lepore

Hanno contribuito alla preparazione di questo fascicolo: E. Adamo, R. Basile, V. De Oto, C. Ghionni, V. Giusti, R. Landi, G. Liccardo, A. Mignozzi, I. Prisco, T. Rossi, M. Zarro, S. Zuccarino.

Criteria di selezione dei lavori pubblicati

La Rivista *Il Foro napoletano* sottopone i contributi destinati alla pubblicazione a una procedura di referaggio che garantisce l'anonimato dell'Autore e dei singoli revisori (c.d. *double blind peer-review*). A tal fine i Direttori delle diverse Sezioni, con la supervisione del referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento, si avvalgono di almeno due componenti del comitato di valutazione e/o di *referee* esterni scelti tra i Professori ordinari di prima fascia, italiani e stranieri, in ragione della loro autorevolezza, della competenza specifica richiesta e dell'eventuale natura interdisciplinare del contributo. La procedura di valutazione è svolta in modo da garantire l'anonimato dell'Autore e dei valutatori. Il giudizio motivato potrà essere positivo (pubblicabilità); positivo con riserva, ossia con l'indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte (pubblicabilità condizionata); negativo (non pubblicabilità). In caso di giudizio positivo con riserva, il referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento e i Direttori della Sezione competente autorizzano la pubblicazione soltanto a seguito dell'adeguamento del contributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell'ipotesi di valutazioni contrastanti dei *referee* sarà il referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento, d'accordo con i Direttori della Sezione competente, a decidere circa la pubblicazione del contributo, anche affidando l'ulteriore valutazione a terzi. Il referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento e i Direttori della Sezione competente possono assumersi la responsabilità delle pubblicazioni di studi provenienti da autori, stranieri o italiani, di consolidata esperienza e prestigio tali che la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.

L'accettazione di un lavoro ai fini della pubblicazione implica il vincolo per l'Autore a non pubblicarlo altrove o a non pubblicare parti di esso in altra rivista senza il consenso scritto dell'Editore secondo le modalità concordate con l'Editore stesso.

Le medesime regole valgono anche per i *Quaderni de Il Foro napoletano*.

INDICE

DOTTRINA

- SALVATORE BOCCAGNA, *L'errore di fatto come motivo di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione* 331
- CRISTIANO CICERO e BRUNO CONCAS, *I punitive damages in Italia e nella Repubblica Popolare Cinese* 343
- DANIELA DI SABATO, *I dati non sensibili tra libero accesso e appartenenza pubblica necessaria* 367
- FABIO OTTOMBRINO, *Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime riflessioni* 389
- GIOVANNI ZARRA, *Arbitrato commerciale internazionale, principio di autonomia delle parti e legge applicabile* 415

ESPERIENZE

- FRANCESCO SBORDONE, *Le sorti dell'acquisto da parte di un privato di un quadro d'arte contemporanea originariamente in proprietà di un Ente locale poi 'donato' ad un assessore uscente. Sdemanializzazione di fatto e usucapione* 433

GIURISPRUDENZA

CIVILE E PROCESSUALE

- GIORGIA BIFERALI, *La modifica del piano del consumatore prima dell'omologazione* (nota a Trib. Napoli, Sez. Vol. giur., 3 aprile 2020) 455
- CHIARA IORIO, *Contratto atipico di posteggio: qualificazione e responsabilità* (nota ad App. Napoli, 19 febbraio 2020) 469

PENALE E PROCESSUALE

- GIUSEPPE MARIA PALMIERI, *«Manovre speculative su merci» e Covid-19: un'ipotesi di uso strumentale del diritto penale* (nota a Trib. Salerno, ord. 2 aprile 2020) 495

RASSEGNE

DIRITTO CIVILE

- In tema di danno non patrimoniale, le tabelle ministeriali sulle lesioni*

<i>di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni sono applicabili in generale?</i> (Trib. Napoli, Sez. VI, 29 luglio 2019, n. 7549) [ANTONIO LACATENA]	507
<i>È nullo il contratto di compravendita stipulato in violazione delle norme in materia di antiriciclaggio?</i> (Cass., 15 gennaio 2020, n. 525) [FRANCO TRUBIANI]	511
 DIRITTO COMMERCIALE	
<i>Rilevano, quali giuste cause di esclusione, le vicende personali dei soci o dell'amministratore della società socia?</i> (Trib. Napoli, Sez. Impresa, ord. 8 febbraio 2020) [FRANCESCO MEGLIO]	519
 DIRITTO AMMINISTRATIVO	
<i>È legittima l'Ordinanza del Sindaco di Napoli che disciplina gli orari di apertura degli esercizi commerciali?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. I, decreto presidenziale, 1° giugno 2020, n. 1120)	522
<i>Quali orari per gli esercizi commerciali e quali regole per l'occupazione temporanea di suolo pubblico nella città di Napoli?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreto, 8 giugno 2020, n. 1135)	524
<i>Quali sono le regole operanti per la sospensione dei termini processuali relativi alla fase cautelare in periodo di emergenza Covid-19?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 22 aprile 2020, n. 844)	527
<i>Quali sono le tempistiche per l'adozione del decreto monocratico che ha sostituito la tutela collegiale nell'emergenza Covid-19?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 30 marzo 2020, n. 638)	528
<i>Come vanno bilanciati l'obbligo di restare in casa e gli impegni professionali dell'avvocato?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 433)	529
<i>Il divieto di circolazione eccezionalmente previsto durante l'emergenza Covid-19 è derogabile per chi sia l'unico soggetto in grado di prestare assistenza alla propria anziana madre malata?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 8 aprile 2020, n. 713)	532
<i>È possibile il differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha già ottenuto la tutela monocratica?</i> (TAR Napoli, Sez. V, 8 aprile 2020, n. 713)	533
<i>Quali sono i presupposti per la chiusura temporanea di una casa di cura a causa dell'aumento dei casi di Covid-19?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 779)	534
<i>A chi spetta la giurisdizione sulla sanzione inflitta al commerciante che non ha ottemperato all'ordine di chiusura per l'emergenza Covid-19?</i> (TAR Napoli, Sez. I, 23 aprile 2020, n. 933)	535
<i>Va sospesa la determina di indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei laboratori/consorzi per l'analisi dei tamponi oro-faringei in caso di mancata inclusione della ricorrente?</i> (TAR Napoli, sez. I, 11 aprile 2020, n. 776) [ELISA SCOTTI, CRISTIANA LAURI, ELINA ANFUSO]	536

Trib. Salerno, ord. 2 aprile 2020; GIP Dott. Scermino

MANOVRE SPECULATIVE SU MERCI – ART. 501 *BIS* C.P. – CONDOTTA DI UN SINGOLO COMMERCIANTE – AUMENTO INGIUSTIFICATO DEL PREZZO – MASCHERINE DI PROTEZIONE FACCIALE – PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ – ALTERAZIONE DEL MERCATO INTERNO – PUBBLICA ECONOMIA

L'aumento ingiustificato dei prezzi applicato anche solo da un singolo commerciante, in particolari contingenze di mercato derivanti da una grave emergenza sanitaria (pandemia da covid-19), può integrare una condotta rilevante ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci di cui all'art. 501 bis c.p.

ORDINANZA. Esaminata la richiesta di convalida ed emissione di decreto di sequestro preventivo avanzata dal P.M. in data 1.4.2020 con riguardo a n. 227 mascherine facciale marca 3M; letti gli atti del procedimento penale sopra indicato; visto che la GdF di Battipaglia, nel corso di controllo effettuato presso la società C.M. s.n.c. (*Omissis*), rinveniva: n. 78 mascherine facciali marca 3M modello 9914 FFP1 con valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 10,00 cadauno (8,19 imponibile + 1,80 IVA); n. 159 mascherine facciali marca 3M modello 9310 + GEN3, prive di valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 5,00 cadauno (4,09 imponibile+ 0,91 IVA); rilevato che la GdF riscontrava come le prime mascherine fossero state acquistate al prezzo di € 3,16 di imponibile, mentre le altre al prezzo di € 1,02 di imponibile; visto che su tali basi il P.M. contestava a (*Omissis*) il delitto *ex art. 501 bis c.p.*; osservato che, ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, che approfitti di particolari contingenze del mercato (Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 1989); ritenuto che nella specie emergeva il *fumus* del reato contestato in quanto il rivenditore metteva su mercato prodotti ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto praticato dal fornitore, con una percentuale di ricarico enormemente superiore ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato, sí da evidenziarsi una chiara 'speculazione'; dato atto che la condotta andava valutata alla luce della

eccezionale contingenza economico-sociale che sta vivendo il nostro paese in queste settimane, essendo in corso la più grave emergenza sanitaria degli ultimi decenni (pandemia da Covid-19), a causa della quale le mascherine protettive *de quibus* sono divenute ‘beni di prima necessità’ (art. 501 *bis* c.p.) sia per la protezione dell’individuo in ambito privato che per la sua tutela nello svolgimento della vita lavorativa, secondo le prescrizioni delle Autorità Sanitarie nazionali ed internazionali (OMS); ritenuto che la condotta del singolo rivenditore, nel contesto di straordinaria emergenza in cui si inserisce, può influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore; ed invero, a fronte di una enorme domanda nazionale ed internazionale di mascherine protettive, anche la singola speculazione è oggi in grado di produrre un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso; a riguardo, se è vero che la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, è altrettanto vero che la locuzione «mercato interno», contenuta nella citata norma, rende configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, in modo da poter nuocere alla pubblica economia; ed allora, giova ricordare che la fattispecie sanziona un evento di pericolo astratto, secondo la dominante dottrina, dal che il giudizio di pericolosità deve formularsi *ex ante* sull’attitudine della condotta a provocare i suddetti fenomeni di rarefazione o rincaro; osservato che la propugnata applicazione della norma appare fedele alla sua genesi, posto che l’art. 501 *bis* c.p. fu introdotto proprio in un momento di particolare difficoltà economica e finanziaria per la vita del Paese, quando si erano manifestati gravi e ripetuti fenomeni di accaparramento di beni di largo consumo, con conseguente rarefazione degli stessi sul mercato e con il tentativo, da parte degli speculatori, di imporre ingiustificati aumenti di prezzi; il legislatore intervenne a tutela dei consumatori per colpire la speculazione in uno specifico ‘momento congiunturale’ assolutamente sovrapponibile a quello attuale; considerato che la creazione della norma dell’art. 501 *bis* è stata resa necessaria dall’impossibilità di ricondurre i piccoli fenomeni speculativi alla sfera di operatività dell’agiotaggio, data la dimensione macroscopica sia della struttura oggettiva che del dolo specifico di questo reato; per cui la portata operativa della disposizione va ricostruita anche alla luce del bene giuridico «solidarietà sociale in materia economica» che essa salvaguarda, in omaggio al disposto degli artt. 4 e 41 cost., in ragione del fatto che l’art. 501 *bis* è successivo alla Costituzione e va collegato ai valori che la Carta costituzionale intende garantire; ritenuto che il vincolo appare funzionale ad impedire la protrazione e/o reiterazione del medesimo reato; letti gli artt. 321, comma c.p.p.

P.Q.M. – convalida e dispone il sequestro preventivo di n. 78 mascherine facciali marca 3M modello 9914 FFPI con valvola, offerte in vendita per

un prezzo di € 10,00 cadauno (8,19 imponibile + 1,80 Iva), e di n. 159 mascherine facciali marca 3M modello 9310+ GEN3, prive di valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 5,00 cadauno (4,09 imponibile+ 0,91 IVA).

«Manovre speculative su merci» e Covid-19: un'ipotesi di uso strumentale del diritto penale

SOMMARIO: 1. L'alterazione del 'mercato interno' secondo l'ordinanza del GIP di Salerno. – 2. Il pericolo astratto come oggetto di incriminazione del reato di «manovre speculative su merci». – 3. Una differente e legittima soluzione interpretativa. L'ordinanza del Tribunale di Lecce. – 4. Per una soluzione improntata ad offensività.

1. Il GIP di Salerno, con ordinanza del 2 aprile 2020, ha convalidato e disposto il sequestro preventivo di circa 240 mascherine facciali protettive poste sul mercato, da un singolo venditore, con un rincaro di tre o quattro volte rispetto al prezzo di carico.

Nell'ordinanza è stato ritenuto che, in tempi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, tali dispositivi di protezione rappresentino «prodotti di prima necessità»; dunque la loro commercializzazione a prezzi «del tutto sproporzionati» integra il reato di «manovre speculative su merci», *ex art.* 501 *bis* c.p.¹, che incrimina «chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compia manovre speculative [...] [su] prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne [...] il rincaro sul mercato interno».

Il percorso argomentativo dell'ordinanza è fondato su un passaggio di una decisione di legittimità del 1989 secondo cui il reato sarebbe configurabile a fronte di un «aumento ingiustificato dei prezzi causato [anche soltanto] da un singolo commerciante, che approfitti di particolari contingenze del mercato (Cass. pen., 15.05.1989)»².

Sulla base di tale premessa, il Giudice di Salerno ha affermato la sussistenza di una «manovra speculativa» in vista della messa in vendita di «prodotti ad un prezzo pari al triplo o al quadruplo del prezzo di [carico], con una percentuale di rincaro enormemente superiore ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato»; e, dato il perpe-

¹ Per tutti, in questa sede, L. CONTI, *Manovre speculative su merci*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino 1983, p. 1099 ss.; C. PEDRAZZI, *Turbativa dei mercati*, in *Dig. disc. pen.*, 1999, pp. 1 ss., 5 ss.; M. POLVANI, *La repressione delle manovre speculative sulle merci nell'art. 501 bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 1021 ss.

² Cass. pen., 15 maggio 1989, n. 14534, in *Giust. pen.*, 1990, II, p. 546 ss., anche in *Cass. pen.*, 1992, p. 2361 ss.

trarsi della «piú grave emergenza sanitaria degli ultimi decenni (pandemia da Covid 19)», ha proceduto alla sussunzione delle mascherine protettive facciali sotto la definizione di «beni di prima necessità», in quanto indispensabili per la salvaguardia della salute individuale e collettiva³.

Ma il punto nodale del provvedimento riguarda la ‘attitudine’ della condotta a realizzare il macro evento previsto dalla norma⁴.

A tal riguardo, il GIP ritiene che, dato il «contesto di straordinaria emergenza in cui si inserisce», la condotta del singolo rivenditore sarebbe idonea ad influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore, in quanto, a fronte della enorme domanda del prodotto, anche la singola e circoscritta speculazione sarebbe «in grado di produrre un rincaro dei prezzi generalizzato o comunque diffuso». E continua specificando che, sebbene la norma richiederebbe un’offesa di «portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, [...] la locuzione “mercato interno” rende[rebbe] configurabile la fattispecie anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma [anche] soltanto su un mercato locale, [purché sia realizzata] in modo da poter nuocere alla pubblica economia». In un passaggio successivo del provvedimento, nell’ambito di una proposta similitudine tra il periodo storico in cui fu generata la norma⁵ e quello attuale, viene affermato che «il legislatore intervenne a tutela dei consumatori per colpire la speculazione in uno “specifico momento congiunturale” assolutamente sovrapponibile a quello attuale».

Sulla scorta di tali considerazioni, il GIP di Salerno convalida e dispone il sequestro preventivo delle merci per impedire la protrazione e la reiterazione del reato.

2. Il delitto di «manovre speculative su merci» rappresenta un’ipotesi di legislazione dell’emergenza⁶, introdotta dal legislatore del 1976 con il preciso ed eccezionale fine di fronteggiare il fenomeno di accaparramento

³ V. art. 3, comma 2, d.P.C.M. 26 aprile 2020, secondo cui tali dispositivi devono essere obbligatoriamente indossati «nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza»; art. 15, d.l. 17 marzo 2020, n. 18; ord. n. 11/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

⁴ Per una proficua ricostruzione del provvedimento alla luce del principio costituzionale di offensività, per tutti, in questa sede, A.R. CASTALDO-F. COPPOLA, *Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l’improbabile richiamo al reato di cui all’art. 501 bis c.p.: la giurisprudenza si divide*, in *Sistemapenale.it*, 1 maggio 2020, p. 1 ss.

⁵ V. d.l. n. 704 del 1976, conv. in l. n. 787 del 1976 concernente la repressione dell’accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.

⁶ Per un fondamentale contributo sull’ampio tema, per tutti, S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 2000, p. 1 ss.

di generi alimentari che si diffuse in séguito alla grave crisi economica dei primi anni '70⁷. La formula utilizzata nella norma è classica delle ipotesi di «pericolo astratto/concreto», dunque sussiste una presunzione di pericolosità relativa, che impone una verifica sulla capacità della condotta di risultare pericolosa per il bene di riferimento⁸.

Mediante la creazione di fattispecie di pericolo astratto, il legislatore anticipa l'intervento penale ad un momento che precede la concreta messa in pericolo⁹.

Sul piano epistemologico-giuridico, «il pericolo consiste nella probabilità – nel senso di apprezzabile grado di possibilità – giuridicamente rilevante di un certo accadimento dannoso»¹⁰; e le diverse forme mediante cui viene attribuita rilevanza penale a tale situazione configurano le tradizionali categorie del pericolo concreto e del pericolo astratto¹¹.

Nella prima, a cui non appartiene la norma in esame¹², è il tenore testuale della disposizione ad imporre l'obbligo per l'interprete di accertare l'essersi verificata una effettiva restrizione del bene giuridico di riferimento; «nei reati di pericolo concreto, il legislatore ha cura di menzionare, tra i requisiti del fatto di reato, il verificarsi di un pericolo»¹³, la cui sussistenza dovrà essere accertata di volta in volta dal giudice¹⁴. In tutti questi casi, in cui il pericolo è uno degli elementi espressamente previsti dalla fattispecie, «il pericolo è sempre concreto»¹⁵, e non sorgono problemi con l'osservanza del principio di offensività¹⁶.

⁷ V. M. BIANCHI, *Art. 501 bis c.p. Manovre speculative su merci*, in *Codice penale commentato*, Wolter Kluwer, p. 1 ss.

⁸ V. F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, *La struttura oggettiva*, 2ª ed., Milano, 1994, p. 87 ss.; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVI, Roma, 1991, pp. 1 ss., 3 ss.; H. SCHRÖDER, *Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?*, in *JZ*, 1967, p. 522 ss.; ID., *Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht*, in *ZStW*, 1969, p. 7 ss.; nella manualistica, C. FIORE e S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2016, pp. 196 ss., 199.

⁹ Per tutti, in questa sede, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, p. 6 ss.

¹⁰ S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., p. 2; sul tema, M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, p. 2; V. PATALANO, *Significato e limiti della dogmatica del reato di pericolo*, Napoli, 1975, p. 21 ss.; per F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, cit., p. 2, il concetto di pericolo «si sottrae ad una precisa definizione scientifica. Esso non è determinabile in maniera universalmente valida».

¹¹ Per tutti M. GALLO, *o.c.*, p. 1 ss.; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, cit., p. 1 ss.; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., p. 1 ss.

¹² Così, espressamente, D. CARCANO, *Brevi note in tema di "manovre speculative" in danno dei consumatori*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2363 ss.

¹³ S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., p. 2.

¹⁴ G. MARINUCCI e E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, I, *Le norme penali, fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano, 2001, p. 561 ss.

¹⁵ M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., p. 5.

¹⁶ Sui rapporti tra pericolo concreto e principi costituzionali, tra cui su tutti, la funzione

Vengono tradizionalmente definite di pericolo astratto, invece, quelle fattispecie in cui il pericolo non assurge ad elemento costitutivo del reato. In questi casi, come nella ipotesi delle «manovre speculative su merci»¹⁷, il legislatore descrive condotte la cui realizzazione diviene oggetto di incriminazione perché presuntivamente considerata fonte di pericolo per il bene che si intende tutelare¹⁸.

In tale categoria di illeciti, cosiddetti di condotta pericolosa, seppure «il reato sussista anche se il pericolo non si è in concreto realizzato»¹⁹, va comunque accertata la capacità della condotta di essere pericolosa.

Si tratta di una presunzione di pericolo relativa, vincibile, in relazione alla quale è possibile fornire prova contraria²⁰. Il legislatore, pur non richiedendo un evento di pericolo concreto, con formule quali «in modo atto a determinare il rincaro sul mercato interno», impone la valutazione caso per caso della pericolosità della condotta, della sua capacità di determinare l'evento²¹; la concretezza della valutazione sulla capacità offensiva della condotta è tipica dei reati, cosiddetti, di pericolo astratto-concreto²².

In osservanza del principio di offensività, si impone una interpretazione della fattispecie in chiave di offesa, e a tal fine torna utile l'art. 49, comma 2, c.p., clausola generale di interpretazione delle fattispecie di parte speciale più problematiche in ordine alla descrizione dell'offesa²³.

della pena in termini di integrazione sociale, S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, pp. 178 ss., 181; sul tema, M. GALLO, o.c., p. 8 s.; sui rapporti tra determinatezza, tassatività, e pericolo concreto, v. G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, pp. 441 ss., 447 ss.

¹⁷ M. POLVANI, *La repressione delle manovre speculative sulle merci nell'art. 501 bis c.p.*, cit., pp. 1021 ss., 1030 ss.

¹⁸ S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., p. 2; G. MARINUCCI e E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 562.

¹⁹ S. CANESTRARI, o.l.c.

²⁰ Per tutti, nella manualistica, C. FIORE e S. FIORE, *Diritto penale*, cit., p. 196 ss.

²¹ Con specifico riferimento al delitto in esame, D. CARCANO, *Brevi note in tema di "manovre speculative" in danno dei consumatori*, cit., p. 2364, precisa, infatti, che «la manovra speculativa come tale non è da ritenersi illecita, bensì lecita, rappresentando una normale modalità della attività commerciale cui è connaturata la finalità di lucro. Affinché le manovre speculative possano acquistare rilievo penale [ai sensi dell'art. 501 bis c.p.], devono determinare pericolo [...] di rincaro sul mercato interno»; in senso conforme, A.R. CASTALDO e F. COPPOLA, *Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l'improbabile richiamo al reato di cui all'art. 501 bis c.p.: la giurisprudenza si divide*, cit., p. 4; nella manualistica, in senso più ampio, C. FIORE e S. FIORE, o.c., p. 199.

²² H. SCHRÖDER, *Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?*, cit., p. 522 ss.; ID., *Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht*, cit., p. 7 ss.; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, cit., p. 87 ss.; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., p. 3 ss.

²³ Per C. FIORE, *Il reato impossibile*, Napoli, 1959, p. 44 s., «l'art. 49 c.p. ha valore di principio generale, in ordine alla struttura dell'illecito penale, e vale, in particolare, ad introdurre il requisito della idoneità nella fattispecie, come attributo complementare, o meglio integrativo, della tipicità, intesa nel senso tradizionale»; si vedano anche, ID., *Azione socialmente adeguata*,

Dal momento che la pericolosità della condotta corrisponde alla idoneità dell'azione di cui all'art. 49, comma 2, c.p., in un'ottica di idoneità/'attitudine' all'aggressione del bene tutelato, la constatazione che questa non possa verificarsi dovrebbe condurre a negare la rilevanza penale dell'azione inidonea²⁴.

3. Ed in effetti, tali acquisizioni hanno posto le basi per una differente decisione, coeva a quella del GIP di Salerno, in cui il Tribunale del Riesame di Lecce è stato chiamato a esaminare una richiesta di dissequestro relativa a circa 2000 mascherine protettive facciali messe sul commercio a un prezzo rincarato di circa quattro volte rispetto al prezzo di carico, sequestrate in vista della astratta configurabilità del reato di cui all'art. 501 *bis* c.p.²⁵.

I Giudici di Lecce, nell'ambito di un percorso argomentativo fondato su una lettura della norma improntata ad offensività²⁶, hanno affermato la non configurabilità del reato di «manovre speculative su merci», proprio per la inidoneità della condotta di mettere in pericolo la «pubblica economia»²⁷.

In specie, nell'ordinanza di Lecce, seppure la fattispecie risulta relativa ad un numero di mascherine circa dieci volte superiore alla analoga ipotesi esaminata dal GIP di Salerno, viene evidenziato che non tutte le manovre speculative e le condotte, astrattamente riconducibili al reato di cui all'art. 501 *bis* c.p., risultano poi concretamente suscettibili di configurarne la relativa ipotesi delittuosa.

È, infatti, necessario, continua il Tribunale, «che le predette condotte vengano perpetrate “in modo atto a determinarne [...] il rincaro sul mercato interno”. Si tratta, probabilmente, del presupposto che più di ogni altro ha determinato la scarsissima applicazione del delitto in esame e che più di

in *Enc. giur.* Treccani, IV, Roma, 1988, p. 1 ss.; ID., *L'azione socialmente adeguata*, Napoli, 1966, *passim*; G. NEPPI MODONA, *Il reato impossibile*, Milano, 1965; ID., *Reato impossibile*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, p. 259 ss.; ID., *La riforma della parte generale del codice penale. Il principio di lesività ed i rapporti con la parte speciale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Problemi generali di diritto penale*, Milano 1982, p. 41 ss.; per un differente punto di visuale, v. F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 10 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 1980, p. 228 ss.

²⁴ C. FIORE, *Il reato impossibile*, cit., p. 44 ss.; ID. e S. FIORE, *Diritto penale*, cit., p. 196 ss.

²⁵ Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord., 21 aprile 2020, in *quotidianogiuridico.it*, 8 maggio 2020; per una comparazione tra i due provvedimenti emessi, rispettivamente, dai Giudici di Salerno e Lecce, v. A.R. CASTALDO e F. COPPOLA, *Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l'improbabile richiamo al reato di cui all'art. 501 bis c.p.: la giurisprudenza si divide*, cit., p. 1 ss.

²⁶ Sul tema, condivisibile, I. CONTI, *Rincari e speculazione nella vendita delle mascherine: configurabilità del reato di cui all'art. 501 bis c.p.*, in *penaledp*, 15 maggio 2020, pp. 1 ss., 4.

²⁷ V. F. LAZZERI, *Manovre speculative su mascherine e pericolo per la economia pubblica: un provvedimento in sede cautelare sull'applicabilità dell'art. 501 bis c.p.*, in *Sistemapenale.it*, 1 maggio 2020, p. 1 ss.

ogni altro palesa come il bene giuridico tutelato dalla norma sia l'«economia pubblica»²⁸.

In effetti, come anticipato²⁹, ai fini della consumazione del reato, non risulta necessario che il pericolo si concretizzi, è però indispensabile verificare, secondo un giudizio *ex ante*, se la condotta tenuta sia quantomeno potenzialmente suscettibile di determinarlo, non ricorrendo altrimenti uno dei presupposti essenziali della fattispecie incriminatrice.

A tal riguardo, i Giudici di Lecce affermano che «la necessaria idoneità a porre in pericolo la “situazione economica generale”, incidendo sul “mercato interno”, costituito, se non dall'intero “mercato nazionale”, quantomeno dal “mercato locale” (secondo la giurisprudenza della Cassazione), qualificabile pur sempre come “una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia”, rende estremamente difficile, se non anche astrattamente impossibile, che un singolo e isolato dettagliante, non facente parte di alcuna catena distributiva, possa[, da solo, realizzare] il delitto oggetto di contestazione»³⁰.

Nell'*iter* di ragionamento in cui si articola il provvedimento, al fine di dare misura del rapporto tra le reali dimensioni del fenomeno e le 2000 mascherine in esame, viene evidenziato che, già solo l'Organo straordinario del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, tra il 17 marzo e il 25 aprile 2020 ha distribuito sul territorio nazionale circa 138 milioni di mascherine, e punta ad organizzare una produzione interna, che consenta al Paese di rendersi autonomo, di 25 milioni di mascherine al giorno. Le Regioni, inoltre, si afferma, ne avrebbero già circa 47 milioni a disposizione.

Dunque, seppure la vendita di mascherine protettive da parte di un operatore commerciale ad un prezzo irragionevolmente elevato sia una condotta astrattamente suscettibile di integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 501 *bis* c.p., nella misura in cui tale condotta non risulti in grado di incidere sul mercato interno o, quantomeno, sul mercato locale, e dunque sulla pubblica economia, essa non può rientrare nell'alveo applicativo del reato di manovre speculative su merci.

In tal senso concludono i Giudici della Sezione Riesame del Tribunale di Lecce, che dispongono l'annullamento del sequestro e la restituzione della merce all'indagato.

4. Dunque, gli aspetti più problematici della decisione del GIP di Salerno non risultano né la configurabilità della «manovra speculativa»,

²⁸ Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord., 21 aprile 2020, cit., p. 9.

²⁹ V. *supra*, § 2.

³⁰ Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord., 21 aprile 2020, cit., p. 10.

laddove sono stati applicati «rincari enormemente superiori ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato»³¹, né la riconduzione delle mascherine protettive facciali ai «prodotti di prima necessità», in quanto, in tempi di emergenza da Covid-19, risultano essenziali per la salvaguardia della salute, individuale e collettiva³².

Sorgono perplessità, piuttosto, come anticipato, in ordine alla idoneità della condotta ad offendere l'indefinito interesse super individuale³³ posto come remoto oggetto di tutela della norma.

L'economia pubblica, infatti, è costituita dall'«insieme delle attività economiche che si svolgono nell'ambito della nazione, fatte oggetto di una considerazione globale, colte nel loro reciproco coordinamento e condizionamento, in quanto confluiscono in un sistema unitario [...]. L'economia pubblica, [dunque], si presenta [...] come campo vastissimo in cui si agitano e si scontrano interessi di varia natura»³⁴.

Riguardo all'offesa a tale macroscopico bene giuridico, anche nella richiamata decisione di legittimità del 1989, viene precisato che, perché possa considerarsi rilevante la condotta di un singolo commerciante, «è necessario che questa [...] per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci, e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque, diffuso, [...] di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale [...], riguardante una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato tale da poter nuocere alla pubblica economia»³⁵. Dunque, una turbativa limitata

³¹ Trib. Salerno, Sez. GIP, ord. 2 aprile 2020, in *giurisprudenzapenale.com*, 19 aprile 2020, p. 1; tuttavia, sulla «incontrovertibile genericità [anche di tale] espressione», v. D. CARCANO, *Brevi note in tema di "manovre speculative" in danno dei consumatori*, cit., p. 2363 ss.; A.R. CASTALDO e F. COPPOLA, *Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l'improbabile richiamo al reato di cui all'art. 501 bis c.p.: la giurisprudenza si divide*, cit., p. 3; C. PEDRAZZI, *Turbativa dei mercati*, cit., p. 5 ss.

³² Sul punto, v. L. SCOLLO, *Covid 19. Rincari ingiustificati sulle mascherine: è configurabile il reato di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.)*, in *Giur. pen. web*, 2020, 4, p. 1 ss.; nonché, v., *supra*, nota 4.

³³ Sull'ampio e problematico tema della tutela dei beni superindividuali, per tutti, G. DE FRANCESCO, *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali, nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di riconoscibilità dell'illecito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 21 ss., 60; S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, tra illusioni postmoderne e riflessi illiberali*, *ivi*, 1995, p. 343 ss.

³⁴ C. PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965, p. 1 ss.

³⁵ Cass. pen., 15 maggio 1989, cit., in cui, in conclusione, il reato di manovre speculative su merci, con riguardo alla vendita di due generi di prodotti ortofrutticoli – patate e zucchine – posta in essere da un singolo ed isolato dettagliante, fu ritenuto insussistente; per una proficua

a una porzione significativa del territorio potrebbe anche acquisire rilevanza, ma soltanto qualora fosse capace di effetti diffusivi, dei quali possa risentire l'economia nazionale nel suo insieme³⁶. Non trattandosi di un reato di danno, non è richiesto che il rincaro delle merci nel 'mercato interno' si realizzi effettivamente, tuttavia, è necessario che «la condotta sia quantomeno idonea a produrre tale eventualità»³⁷.

E seppure è stato osservato che la norma trae origine da un periodo di emergenza astrattamente sovrapponibile a quello attuale, non possono trascurarsi l'evolversi dei tempi, e le conseguenti innovazioni tecnologiche; «oggi, di fronte alla nozione di mercato globale, [...] ed alle potenzialità dell'*e-commerce* [...], diventa arduo immaginare come il rincaro del costo di beni, ancorché piratesco nella misura, possa provocare un condizionamento sul mercato interno, con effetti a catena emulativi»³⁸.

Pertanto, la condotta in esame non può considerarsi «idonea»³⁹, e una decisione differente sembra rappresentare una soluzione di natura strumentale⁴⁰.

In effetti, un'applicazione della norma inosservante del principio di

analisi della decisione, v. D. CARCANO, *Brevi note in tema di "manovre speculative" in danno dei consumatori*, cit., p. 2363 ss., che precisa come tale impostazione risulti coerente anche con la «*voluntas legislatoris*, come emergente dalla lettura degli atti parlamentari, [da cui si evince che] il giudice ha l'obbligo di valutare se la condotta sia tale per qualità e quantità da produrre l'evento di pericolo richiesto»; per un conforme, precedente, orientamento interpretativo, v. Cass. pen., 2 marzo 1983, n. 2385, in *Ced. Cass. pen.*, 1983, in cui viene affermato che «in tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all'utilizzazione o al consumo concerna "rilevanti quantità" e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale (nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato, trattandosi di circa tremila quintali di zucchero)».

³⁶ C. PEDRAZZI, *Turbativa dei mercati*, cit., p. 1 ss., 3, chiarisce che «la tutela è espressamente circoscritta al mercato "interno", con esclusione da un lato dei mercati esteri, dall'altro dei mercati puramente locali».

³⁷ D. CARCANO, *Brevi note in tema di "manovre speculative" in danno dei consumatori*, cit., p. 2364.

³⁸ A.R. CASTALDO e F. COPPOLA, *Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l'improbabile richiamo al reato di cui all'art. 501 bis c.p.*, cit., p. 5; sulla potenziale enorme ampiezza dell'evento, e sulla relativa irrealizzabilità a fronte di una condotta circoscritta ad un territorio dalla dimensione locale e non nazionale, v. C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di aggrottaggio*, Milano, 1958, p. 29 ss.; C. PATERNITI, *Diritto penale dell'economia*, Torino, 1995, p. 60.

³⁹ Per tutti, in questa sede, I. CONTI, *Rincari e speculazione nella vendita delle mascherine: configurabilità del reato di cui all'art. 501 bis c.p.*, cit., pp. 1 ss., 4.

⁴⁰ Con riferimento alla norma in esame, A.R. CASTALDO e F. COPPOLA, *Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l'improbabile richiamo al reato di cui all'art. 501 bis c.p.*, cit., p. 2 s., evidenziano come «la risposta penale simbolica a situazioni emergenziali è fenomeno tristemente risalente, e che l'aggiramento giurisprudenziale al contenuto della tipicità per allargarne il perimetro applicativo è tentazione purtroppo ricorrente».

offensività e la disparità di trattamento tra fattispecie caratterizzate da pari intensità offensiva, rappresentano i classici rischi connessi con le forme di anticipazione di intervento penale, apparentemente funzionali alla tutela di beni superindividuali.

Dal momento che, seppur interpretate in maniera conforme a Costituzione, la pericolosità della condotta non è equiparabile alla effettiva offesa al bene, potrebbe risultare proficuo l'abbandono delle descritte anticipazioni di tutela, in vista della creazione di fattispecie che, già dal momento della loro formulazione, siano create in modo da sanzionare condotte effettivamente offensive di beni giuridici dalla natura personalistica, afferrabili e legittimamente tutelabili⁴¹.

I beni giuridici potenzialmente messi a rischio dalla descritta «speculazione commerciale» sono rappresentati dal patrimonio individuale del singolo acquirente e dalla salute personale di una collettività di individui; ma rispetto ad entrambi l'offesa si presenta in maniera tanto esigua e remota da non poter assumere legittima rilevanza penale.

Riguardo a condotte di tal fatta, sarebbe auspicabile il ricorso a forme di tutela extrapenale che, oltre a risultare meno incisive su beni fondamentali, sarebbero anche dotate di un maggior grado di effettività⁴².

GIUSEPPE MARIA PALMIERI

⁴¹ F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, p. 161 ss.; F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, Torino, 1973, p. 8 ss.; A. CAVALIERE, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, in G. GIOSTRA e G. INSOLERA (a cura di), *Costituzione. Diritto e processo penale*, Milano, 1998, p. 150 ss.; G. DE FRANCESCO, *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di riconoscibilità dell'illecito penale*, cit., p. 51 ss.; G. FIANDACA, *Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*, in A.M. STILE (a cura di), *Le discrasie tra diritto e giurisprudenza in diritto penale*, Napoli, 1991, pp. 61 ss., 73, evidenziava che «quanto più un bene sfumi in un *quid* poco tangibile, che non trova riscontro nella struttura della fattispecie e perciò si dissolve nella *ratio legis*, tanto più l'offesa assumerà un volto impalpabile e si rivelerà illusoria la stessa distinzione tra danno e pericolo, nonché tra diversi gradi di pericolo»; W. HASSEMER, *Grundlinien einer personalen Rechts Gutslehre*, in L. PHILLIPS e H. SCHOLLER (a cura di), *Jenseits des Funktionalismus. Arthur Kauffmann zum 65 Geburtstag*, Heidelberg, 1989, p. 85 ss.; S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni*, cit., pp. 343 ss., 355 ss.; ID., *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p. 130 ss.; ID., *Sistema penale e principi costituzionali: Un binomio inscindibile per lo stato sociale di diritto. Relazione di sintesi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, pp. 1720 ss., 1741 ss.; ID., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, p. 48 ss.; F. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezioni dei beni e criteri di criminalizzazione*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale*, a cura del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova, Milano, 1993, pp. 97 ss., 104 ss., 111, e anche in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 453 ss.; D. PULITANÒ, *La teoria del bene giuridico tra codice e Costituzione*, in *Quest. Crim.*, 1981, p. 117 ss.

⁴² Tra i contributi sul tema della sussidiarietà e del diritto penale minimo, fondamentali, F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, cit., p. 215 ss.; A. BARATTA,

Abstract

Il lavoro ripercorre in maniera critica l'iter argomentativo di una recente decisione del GIP di Salerno. Il caso ha ad oggetto una condotta isolata e dalla esigua portata offensiva – la vendita da parte di un singolo commerciante di circa 240 mascherine protettive facciali – che è stata considerata idonea a determinare il macro evento previsto dal reato di «manovre speculative su merci», ossia l'aggressione all'intangibile bene giuridico della pubblica economia. La decisione, emessa in tempi di emergenza da Covid-19, nella inosservanza di fondamentali principi costituzionali, rischia di rappresentare una ennesima espressione di uso simbolico e strumentale del diritto penale.

The work analyzes critically a criminal law decision ruled by the local judge of Salerno. The case assesses an isolated and minor insulting offence, that is the sale by a single trader of about 240 protective face masks. This conduct has been considered suitable for determining the macro event foreseen by the crime of «speculative maneuvers on goods» (article 501 bis c.p.), which is the offence against the vague legal good of the public economy. The ruling, which has been issued in times of emergency by Covid-19, seems not consistent with some fundamental Italian constitutional principles and it risks to represent another expression of a symbolic and instrumental use of criminal law.

Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetto e limite della legge penale, in *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 443 ss.; ID., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, 1982; ID., *Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale*, in *Dei delitti e delle pene*, cit., III, 2, pp. 247-268; F. BRICOLA, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in AA.Vv., *Studi in memoria di G. Delitala*, I, Milano 1984, pp. 99 ss., 101 ss.; ID., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in M. DE ACUTIS e G. PALOMBARINI (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Atti del Convegno di Abano Terme, 10-12 dicembre 1982, Padova, 1984, p. 3 ss., ora in ID., *Scritti di diritto penale*, Milano 1997, p. 1475 ss.; L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in *Crit. dir.*, 2001, p. 44 ss.; W. HASSEMER, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, cit., p. 85 ss.; ID., *Symbolisches Strafrecht und Rechtsguterschutz*, in *NZSt*, 1989, p. 553 ss.; ID., *Einführung in die Grundlagen des Strafrecht*, München, 1981, *passim*; S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., pp. 174 ss., 185 ss.; ID., *Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente orientato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1006 ss.; ID., *Sul difficile rapporto tra principio di sussidiarietà, diritti fondamentali e politica criminale agli albori della postmodernità*, in ID. (a cura di), *Diritti dell'uomo e sistema penale*, Napoli, 2002, p. 123 ss.; ID., *Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo stato sociale di diritto*, cit., p. 1720 ss.; C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, *passim*; C. ROXIN, *Fragwürdige Tendenzen in der Strafrechtsreform*, in *Radius*, 1966, III, p. 37; ID., *Politica criminale e sistema di diritto penale*, Napoli, 2001, p. 37 ss.; ID., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3 ss.; K. VOLK, *Sistema penale e diritti dell'uomo*, in S. MOCCIA (a cura di), *Diritti dell'uomo e sistema penale*, Napoli, 2002, pp. 93 ss., 103 ss.